



**Anno V**  
**Agenzia n. 27**  
**del 13 febbraio 2008**

*Questo fascicolo è stato spedito alle ore 20,00 del 13 febbraio 2008.  
In redazione Fabio Mancini e Corrado Mercuriali.*

*Per contatti o segnalazioni: e-mail [f.mancini@flcgil.it](mailto:f.mancini@flcgil.it) - [c.mercuriali@flcgil.it](mailto:c.mercuriali@flcgil.it)  
Tel. 06 58.548.458*

# **Speciale**

## **L'indennità di disoccupazione**

*(a cura di Corrado Colangelo, Massimo Mari e Ivo Vacca)*

### Indice

- 1. L'indennità di disoccupazione**
- 2. Il ruolo della FLC**
- 3. La disoccupazione ordinaria**
- 4. Indennità di disoccupazione a requisiti pieni**
- 5. Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti**
- 6. Da ricordare**
- 7. L'indennità di disoccupazione in sintesi**

## **1. L'indennità di disoccupazione e la FLC Cgil**

Nel recepire quanto concordato nel Protocollo del 23 luglio 2007 la legge, n. 247/2007 individua in tema di sostegno al reddito e di ammortizzatori sociali due direttrici di intervento. Da un lato il legislatore introduce già nell'immediato alcuni provvedimenti rimodulando gli attuali istituti e disponendo l'aumento delle relative indennità. Dall'altro detta le linee guida su cui deve muoversi la legge delega in tema di riforma degli ammortizzatori sociali complessivamente intesi con lo scopo di dar vita ad uno strumento unico di sostegno al reddito e di reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori disoccupati, superando così le attuali distinzioni normative dovute all'appartenenza settoriale, alla qualifica, al contratto e alle dimensioni aziendali (1).

Gli interventi immediati riguardano la disoccupazione ordinaria con requisiti pieni, la disoccupazione con requisiti ridotti, l'aumento della perequazione relativa al tetto delle

indennità di mobilità, di CIG e di disoccupazione per specifici settori e gli ammortizzatori in Agricoltura e trovano efficacia a partire dal 1 gennaio 2008. Queste misure vanno considerate preliminari e propedeutiche per ridisegnare con la legge delega un unico sistema di ammortizzatori sociali applicabile in maniera omogenea a tutto il mondo del lavoro dipendente e sono coerenti con la richiesta storica del movimento sindacale di un aumento delle indennità di disoccupazione e la sua piena pensionabilità. Si tratta, quindi, di un insieme di provvedimenti che sia nell'immediato che nella prospettiva di una loro evoluzione positiva debbono rappresentare, per un'organizzazione sindacale a forte impronta confederale come la FLC Cgil, un terreno di grande impegno che non può essere né trascurato né sottodimensionato dall'azione sindacale.

A tal proposito va ricordato che due di questi interventi, ossia quelli relativi alla disoccupazione ordinaria e a requisiti ridotti, interessano direttamente e da subito anche i lavoratori e le lavoratrici dei comparti, pubblici e privati, che la FLC Cgil organizza (2).

Nello specifico, infatti, l'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti pieni è migliorata per quanto concerne la durata, la concessione della contribuzione figurativa piena e l'importo della prestazione. La durata è elevata da sette a otto mesi per i lavoratori sotto ai 50 anni di età e da dieci a dodici per quelli ultra 50enni. La contribuzione figurativa piena, vale a dire correlata all'ultima retribuzione, con conseguente relativa copertura previdenziale, è concessa per l'intero periodo di percezione dei trattamenti di disoccupazione, nel limite massimo delle relative durate legali (fino a oggi, invece, la copertura piena sul piano previdenziale era garantita solo fino a sei mesi per i lavoratori fino a 50 anni e fino a nove mesi per gli ultra 50enni). La percentuale dell'importo dell'indennità è elevata dal 50% al 60% dell'ultima retribuzione per i primi sei mesi, al 50% per il settimo e l'ottavo mese e al 40% per i mesi successivi (prima l'importo dell'indennità era pari al 40% per il 7°, 8° e 9° mese).

Anche nell'ipotesi di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti la situazione è migliorata. L'importo è elevato dal 30% al 35% per i primi 120 giorni e dal 30% al 40% per i giorni successivi, per una durata massima di 180 giorni. Il diritto all'indennità ordinaria con requisiti ridotti "spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza fra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente godute, e quello delle giornate di lavoro prestate".

Ci troviamo, pertanto, di fronte ad una serie di norme che fanno progredire le condizioni di vita di quei lavoratori che per cause non imputabili alla loro volontà si ritrovano disoccupati. Fenomeno questo assai diffuso e consistente nel mondo del lavoro della conoscenza e che attraversa, indistintamente e con diversa intensità, il mondo della scuola, dell'università, della ricerca, dell'educazione e della formazione sia pubblica che privata.

Da qui l'esigenza di riassumere in una "piccola guida" le novità introdotte dalla nuova normativa in grado di fornire ai lavoratori una puntuale informativa e nel contempo dare alle nostre strutture territoriali quella strumentazione essenziale per sostenere l'azione di tutela con l'obiettivo di rafforzare la nostra politica e il nostro impegno nei confronti dei lavoratori precari di tutti i comparti del mondo della conoscenza che organizziamo, partendo proprio dai loro bisogni più immediati come quello di sostegno al reddito nelle fasi più delicate della loro vita lavorativa.

Questo ci consente di coniugare la nostra azione di tutela con le politiche di lotta al precariato complessivamente intese garantendo ai lavoratori stessi il sostegno continuo dell'organizzazione non solo in costanza di rapporto di lavoro ma anche nei momenti in cui questo viene meno.

**Nota (1)** I criteri direttivi e i principi cui dovrà ispirarsi la riforma degli ammortizzatori sociali, da attuarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge 247/2007, sono così riassumibili:

- Una progressiva armonizzazione degli attuali istituti di disoccupazione ordinaria e di mobilità, con la creazione di uno "strumento unico mirato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro";
- Una modulazione dei trattamenti, "collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile";
- Una piena copertura figurativa, basata sulla retribuzione, per i trattamenti di disoccupazione;
- Una progressiva estensione ed armonizzazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, con la previsione di una specificità di funzionamento;
- Un coinvolgimento e una partecipazione attiva delle aziende "nel processo di ricollocazione dei lavoratori";
- Una valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali;
- Una connessione con le politiche attive del lavoro, favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonché l'inserimento lavorativo dei soggetti più deboli, rivedendo in questo contesto la disciplina del contratto d'inserimento;
- Un potenziamento dei servizi per l'impiego, con l'obiettivo di rendere più efficace il collegamento fra l'erogazione dei trattamenti di disoccupazione e i percorsi di formazione e di inserimento lavorativo.

**Nota (2).** Sono soggetti alla assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e quindi beneficiano delle relative indennità di disoccupazione ordinaria i lavoratori assunti a tempo determinato e non di ruolo nei comparti pubblici della scuola statale, dell'università, della ricerca e dell'Afam. Mentre nei comparti della conoscenza a gestione privata (scuola non statale, formazione professionale, asili nido, università, ricerca e alta formazione) oltre al personale a tempo determinato sono interessati i lavoratori a tempo indeterminato licenziati per riduzione di personale e rimasti privi di lavoro per gli altri casi previsti dalla normativa.

## 2. Il ruolo della FLC

Infatti le disposizioni attuali consentono che il lavoratore possa mantenere la sua adesione all'organizzazione sindacale di riferimento anche nei periodi in cui percepisce l'indennità di disoccupazione attraverso una specifica forma di delega.

Il lavoratore che si avvicina alla struttura sindacale per presentare la domanda dell'indennità di disoccupazione deve compilare il modulo DS21 dell'INPS. In genere chi si occupa di aiutare il lavoratore nella compilazione di questo modello è l'INCA che poi provvede anche alla consegna presso la sede locale dell'INPS. Nel momento di compilazione della domanda, il lavoratore può anche decidere di versare una percentuale di questa indennità a favore di un'organizzazione sindacale firmando un apposito spazio nel modello. Questa scelta del lavoratore si concretizza, per noi, in una vera e propria iscrizione al sindacato. Per rendere operativa questa scelta va, però, indicato un particolare codice sul modulo di domanda per permettere all'INPS di individuare con precisione il sindacato avente diritto a quella risorsa.

Proprio a proposito di questo codice, con la nascita della FLC si è posto il problema di quale codice utilizzare per la nostra organizzazione. Infatti, erano ben tre i codici utilizzati dall'INPS per i preesistenti sindacati: il 112 per il SNS, il 113 per il SNR e il 114 per il SNU. La soluzione da noi prospettata ed accettata dall'INPS, è quella di assegnare alla FLC il codice 112 che assorbe anche eventuali pregresse assegnazioni di ritenute aventi l'indicazione degli altri codici. Tutte le strutture della FLC, quindi, d'ora in avanti, nel caso il lavoratore decida di versare la ritenuta a favore del nostro sindacato dovranno indicare, nell'apposito spazio, il codice 112 timbrando e firmando nello spazio accanto. L'indicazione di questo codice permette alla struttura provinciale di avere diritto a quelle risorse e di tesserare il lavoratore che ha operato questa scelta. Va anche sottolineato che

l'indicazione di un codice sbagliato dirigerebbe le risorse verso un'altra categoria o un altro sindacato. Questa indicazione va ricordata anche all'Inca nel caso il modello venga compilato dal patronato. Contrariamente a quanto successo sinora, tutte le sedi periferiche dell'INPS verseranno le ritenute operate localmente su un unico conto nazionale.

Questo comporta tre vantaggi:

- viene data certezza delle risorse e della loro corretta canalizzazione che verrà fatta dal nazionale;
- verranno raccolti i dati degli iscritti per l'anagrafe;
- si avrà certezza delle tessere che influiscono nella suddivisione dei distacchi;

Quindi, mensilmente il nazionale canalizza quanto ricevuto dall'INPS e predispone un riepilogo che viene consegnato alle strutture regionali. In questo prospetto vengono indicate le somme incassate divise per regione e per singola provincia.

### 3. La disoccupazione ordinaria

**3.1. Premessa.** L'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, istituita nel 1924, è diretta ad assegnare agli assicurati un'indennità in caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro. Si tratta di una tutela rivolta alla quasi totalità dei lavoratori dipendenti che, non avendo la garanzia della stabilità d'impiego, possono rimanere privi di lavoro con la perdita della relativa retribuzione. Con l'indennità di disoccupazione lo Stato, nell'ambito dei compiti di garanzia della sicurezza sociale previsti dall'art. 38 della Costituzione, vuole garantire un trattamento economico sostitutivo della retribuzione che provveda temporaneamente al sostentamento del lavoratore che momentaneamente ha perso o vede interrotto il suo lavoro per cause non dipendenti dalla sua volontà. .

In questa sede ci occuperemo del trattamento di disoccupazione ordinaria., ricordando che il trattamento ordinario è riservato esclusivamente solo ai veri e propri "disoccupati" ossia a quei lavoratori che hanno già lavorato per un certo periodo e hanno perso il posto di lavoro e che siano stati assicurati contro la disoccupazione involontaria presso il relativo ente previdenziale. Non sono beneficiari di detta disciplina gli "inoccupati" cioè quei lavoratori in cerca di prima occupazione. In tal modo si evidenzia l'origine assicurativa del sistema per cui ha diritto alle prestazioni solo chi era assicurato per aver già lavorato. E' bene precisare che l'obbligo assicurativo ricade sul datore di lavoro. Va inoltre segnalato che i trattamenti ordinari riguardano in generale tutti i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro ed appartengono ad aziende indipendentemente dal numero degli addetti e dal settore produttivo di riferimento. La norma, inoltre, prevede una particolare disciplina per l'Agricoltura e per l'Edilizia, mentre per i lavoratori disoccupati per licenziamento per riduzione di personale da industrie di una certa dimensione si applica il trattamento speciale previsto da specifiche disposizioni legislative.

**3.2. Campo di applicazione.** Sono beneficiari dei trattamenti di disoccupazione (per cui sono dovuti i relativi contributi) tutti i soggetti individuati dalla legge in base al principio del rischio di perdere il lavoro involontariamente. In linea generale sono assoggettate all'assicurazione contro la disoccupazione tutte le persone, di entrambi i sessi e di qualsiasi nazionalità, che hanno l'età minima per l'ammissione al lavoro e che prestino la propria attività lavorativa subordinata, a tempo determinato e a tempo indeterminato, retribuita alle dipendenze altrui.

- Sono invece esclusi dal trattamento di disoccupazione:
- il personale pubblico di ruolo;
- i lavoratori autonomi;
- i lavoratori dipendenti con la qualifica di apprendista;
- i lavoratori parasubordinati;
- i soci lavoratori di cooperative la cui retribuzione è costituita solo dalla partecipazione degli utili;
- gli artisti iscritti al gruppo A del fondo ENPALS;
- i religiosi che lavorano a favore del proprio ordine o congregazione.

**3.3. Le indennità di disoccupazione** L'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione prevede una tutela per tutti i lavoratori dipendenti che, non avendo la garanzia della stabilità d'impiego, possono, rimanere privi di lavoro con la perdita della relativa retribuzione.

Dal 1 gennaio 1999 il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione, agricola e non agricola, e con requisiti ridotti è riconosciuta solo in caso di licenziamento.

Spetta a chi si dimette volontariamente solo quando le dimissioni avvengono durante il periodo di gravidanza o nel primo anno di vita del figlio o derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, mobbing ecc..) ex art. 2119 c.c.

Dal 17 marzo 2005, l'indennità ordinaria di disoccupazione, spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori o dal datore di lavoro.

Pertanto lo stato di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro deve soddisfare due requisiti fondamentali:

- la cessazione del rapporto di lavoro;
- l'involontarietà in quanto non determinata dal comportamento del lavoratore.

La normativa, inoltre, distingue due tipologie di indennità: l'indennità di disoccupazione ordinaria e l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti a seconda della condizione assicurativa del singolo lavoratore.

Danno diritto all'indennità di disoccupazione i seguenti requisiti e condizioni:

- stato di disoccupazione;
- possesso del requisito contributivo;
- conservazione di una residua capacità lavorativa;
- presentazione della domanda

## 4. Indennità di disoccupazione a requisiti pieni

**4.1. Requisiti contributivi.** Oltre ai requisiti e alle condizioni richiamati in precedenza, il diritto all'indennità di disoccupazione spetta al lavoratore che abbia maturato almeno 2 anni di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed almeno 52 settimane di

contribuzione nel biennio precedente l'inizio dello stato di disoccupazione. Sono validi ai fini dei requisiti i periodi di contribuzione figurativa relativi a:

- astensione, obbligatoria e facoltativa, per maternità;
- servizio militare effettivo (obbligatorio e volontario);
- lavoro all'estero se la contribuzione figurativa è riconosciuta in base agli accordi di sicurezza sociale.

Sono invece considerati neutri ai fini del computo del biennio i periodi sotto indicati e pertanto per ricostruire è necessario andare a ritroso oltre il biennio. I cd periodi neutri sono:

- assenza per maternità non coperta da contribuzione figurativa;
- lavoro all'estero non coperto da contribuzione figurativa;
- malattia inidoneamente certificata che supera i 12 mesi;
- ricovero in sanatorio;
- sospensione totale dal lavoro per cassa integrazione o straordinaria;
- servizio militare eccedente il periodo corrispondente al servizio di leva.

**4.2. Durata.** A partire dal 1° gennaio 2008 l'la durata dell'indennità di disoccupazione passa da 7 a 8 mesi (240 gg.), che diventano 12 mesi (360 gg.) per coloro che hanno superato i cinquanta anni di età.

Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65 giorni.

Durante tale periodo il lavoratore beneficia della contribuzione figurativa che è cumulabile a tutti gli effetti per la determinazione dei periodi validi ai fini pensionistici.

**4.3. L'ammontare dell'indennità.** L'indennità di disoccupazione è commisurata alla retribuzione media soggetta a contribuzione relativamente ai tre mesi precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione a partire dall'ultimo giorno di lavoro effettivamente prestato e comunque non inferiore a quella prevista dai Ccnl di riferimento, nei limiti di un importo massimo mensile lordo, stabilito dalla legge.

Per la disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008, la percentuale è elevata al 60% per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo mese e al 40% per i mesi successivi. Ai lavoratori sospesi è pagata nella misura del 50% della retribuzione.

Nella determinazione della retribuzione non vengono considerate:

- l'indennità sostitutiva del preavviso;
- l'indennità di ferie non godute;
- il trattamento economico eventualmente corrisposto ad integrazione di prestazioni previdenziali.

Vengono invece considerate i ratei di tredicesima mensilità e le altre mensilità aggiuntive quali la 14 ma mensilità. Nel trimestre di riferimento ai fini della determinazione della retribuzione si valutano solo le giornate di effettivo servizio. Vengono pertanto sottratte le assenze determinate da cause soggettive ovvero imputabili al lavoratore (malattia, infortunio, maternità servizio militare, sciopero, permessi non retribuiti); come pure vengono sottratte le assenze imputabili a cause oggettive imputabili all'impresa

(sospensione dell'attività, periodi indennizzati con la Cassa integrazione ordinaria e straordinaria). Non sono considerate assenze le festività infrasettimanali, le domeniche e, in caso di settimana corta, il sabato perché ricadente nel periodo effettivo di lavoro. Pertanto la retribuzione media è determinata dividendo la retribuzione complessiva per le giornate di effettivo lavoro in base ai criteri sopra ricordati.

Unitamente all'indennità di disoccupazione viene erogato l'assegno per nucleo familiare e l'indennità natalizia.

**4.4. Il pagamento.** Come ricordato l'indennità viene corrisposta direttamente dall'Inps a partire dall'ottavo giorno successivo alla disoccupazione ovvero dopo il cd periodo di carenza. Nel caso di presentazione della domanda successiva all'8° giorno e fino al 68° giorno l'indennità viene corrisposta dal 5° giorno successivo la presentazione della domanda. Nel caso di presentazione della domanda oltre il 68° giorno il lavoratore perde ogni diritto all'indennità di disoccupazione.

Il pagamento dell'indennità di disoccupazione viene invece differito nei seguenti casi:

- corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso. In tale circostanza il giorno indennizzabile diventa l'8° giorno successivo a quello della scadenza dell'indennità sostitutiva del preavviso;
- cessazione del rapporto per licenziamento per giusta causa. Il pagamento viene differito di 30 giorni; ergo il primo giorno indennizzabile è il 38° giorno dalla cessazione del rapporto.

Il pagamento dell'indennità di disoccupazione viene **sospeso** con la possibilità di riottenere una volta cessata la causa senza dover ripresentare la domanda per:

- rioccupazione fino a 5 giorni consecutivi ad esclusione delle festività;
- malattia indennizzata;
- avviamento ai cantieri di lavoro, rimboschimento e di sistemazione montana;
- brevi periodi all'estero per gravi motivi di salute del lavoratore o di un familiare in senso stretto;
- brevi periodi di addestramento per i richiamati alle armi;
- retribuzione di festività infrasettimanali da parte del precedente datore di lavoro;
- giornate di lavoro prestate per sostituire lavoratori che fruiscono del riposo settimanale o festivo.

Il lavoratore **cessa** di usufruire dell'indennità di disoccupazione allorquando:

- termina il periodo massimo previsto dalla legge;
- trova una nuova occupazione stabile ovvero superiore a 5 giorni;
- perde qualunque capacità di lavoro;
- non prova il permanere dello stato di disoccupazione senza giustificato motivo;
- diventa titolare di pensione diretta;

Inoltre il lavoratore decade dal beneficio quando:

- rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro o ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o che non frequenti regolarmente tale corso;

- rifiuti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo del 20% rispetto alle mansioni di provenienza;
- rifiuti di essere impiegato in opere e servizi di pubblica utilità.

La decadenza è condizionata dal fatto che le attività lavorative o di formazione si svolgono in un luogo che non disti più di 50 km dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici.

L'indennità di disoccupazione non è incompatibile:

- quando entro 60 giorni dall'inizio della disoccupazione la lavoratrice madre cominci il periodo di astensione obbligatoria. In tale circostanza viene erogata l'indennità di maternità, mentre quella di disoccupazione viene differita;
- in ipotesi di trattamenti pensionistici diretti a carico dell'AGO, della gestione lavoratori autonomi e pensionamento anticipato

Sono invece cumulabili con l'indennità di disoccupazione:

- la pensione indiretta;
- la pensione di guerra;
- le pensioni degli Stati esteri privi di convenzioni internazionali

L'indennità può essere riscossa:

- con assegno circolare;
- con bonifico bancario o postale;
- allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

È in corso di sperimentazione, in alcune città, un sistema di accreditamento diretto dell'indennità di disoccupazione tramite una carta prepagata.

L'utilizzo della carta offrirà la possibilità di riscuotere gratuitamente la prestazione, oltre che presso gli sportelli della banca, anche attraverso la rete Bancomat.

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.

**4.5. Domanda.** La domanda deve essere presentata in forma scritta all'INPS e agli uffici del lavoro competenti utilizzando l'apposito modulo (Mod. DS21) e va presentata entro il 68° giorno dall'inizio dello status di disoccupazione. Il lavoratore deve allegare alla domanda (Mod. DS 21) compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto:

- a) una dichiarazione del datore di lavoro (Mod. DS22) in merito ai giorni lavorati e alla retribuzione corrisposta;
- b) un'autocertificazione che dichiari il possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della indennità.

Per avere il mantenimento del diritto al pagamento il lavoratore deve:

- mantenere presso il Centro per l'impiego lo stato di disoccupazione;



- comunicare direttamente all'Inps qualsiasi variazione intervenga nella sua condizione di lavoratore ed indicare anche i giorni in cui ha prestato lavoro occasionale.

Per la compilazione della domanda e per l'inoltro della pratica all'INPS il lavoratore può farsi assistere da un patronato (INCA Cgil). Il lavoratore può indicare nella domanda la volontà di continuare a versare all'organizzazione sindacale a cui aderisce le quote relative alle trattenute sindacali.

**4.6. Ricorsi.** Qualora l'Inps non si pronunci entro 120 giorni dalla presentazione della domanda il lavoratore a far data dal 121° giorno ed entro il termine di 90 giorni può proporre ricorso. Trascorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso il lavoratore ha facoltà di adire il giudice del lavoro.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, all'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il mancato accoglimento della domanda.

Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

- presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
- inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.

## 5. Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti

**5.1. I soggetti interessati.** Per i lavoratori occupati saltuariamente e per i lavoratori stagionali la normativa prevede un requisito contributivo inferiore a quello previsto per l'indennità di disoccupazione ordinaria. In questo caso l'indennità viene denominata "a requisiti ridotti" e non è legata ad alcuna specifica categoria di lavoratori.

Dal 1988 la legge 20.5.88 n.160 ha stabilito che hanno diritto all'indennità di disoccupazione i lavoratori dipendenti comuni (anche agricoli), gli insegnanti non di ruolo, i dipendenti a tempo determinato dell'ente poste, i lavoratori a domicilio, i lavoratori dello spettacolo, i lavoratori domestici, gli apprendisti .

**5.2. Requisiti contributivi.** Per usufruire dell'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti il lavoratore deve avere due anni di anzianità assicurativa (almeno un contributo di una settimana lavorativa con assicurazione per la disoccupazione versato due anni prima dell'evento di disoccupazione) e almeno 78 giornate di lavoro retribuito nell'anno solare precedente la domanda (compresi i periodi di ferie, maternità e malattia purché inseriti in un periodo lavorativo). Per giornata effettivamente lavorativa si intende il giorno di calendario in cui il lavoratore ha prestato la propria attività, indipendentemente dal numero delle ore di lavoro svolte nella stessa giornata e dall'importo della retribuzione percepita.

**5.3. Domanda.** Pena la decadenza dal beneficio del trattamento di indennità di disoccupazione a benefici ridotti la domanda va presentata presso la sede dell'Inps dal 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno. I termini sono prescrittivi.

La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere presentata all'Inps (su modulo DS21) entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro e per essere presa in esame deve contenere tutte le informazioni e la documentazione ritenute indispensabili e richieste dal modulo stesso (comma 783, art. 1, legge 296/2006).

Alla domanda (modulo DS 21) firmata dal lavoratore devono essere allegati:  
\* la dichiarazione (modulo DL 86/88bis) di ogni datore di lavoro presso il quale è stata prestata la propria attività nel corso dell'anno precedente;

- la richiesta di detrazioni d'imposta;
- un'autocertificazione in cui si dichiara lo stato di disoccupato e dalla quale risulti la dichiarazione di disponibilità presentata ai Centri per l'Impiego;
- il mod. 01M, certificazione del datore di lavoro della settimana di contribuzione nel biennio precedente;
- il mod. Anf/Prest, (reddito del nucleo familiare) se si ha diritto a trattamenti di famiglia

Per la compilazione della domanda e per l'inoltro della pratica all'INPS il lavoratore può farsi assistere da un patronato (INCA Cgil). Il lavoratore può indicare nella domanda la volontà di continuare a versare all'organizzazione sindacale a cui aderisce le quote relative alle trattenute sindacali.

**5.4. Ammontare del trattamento e modalità di pagamento.** l'indennità viene corrisposta con erogazione di un unico assegno recapitato presso il domicilio del lavoratore. L'importo dell'assegno è pari al 35 per cento per i primi 120 giorni e al 40 per cento per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni della retribuzione media percepita giornalmente nel precedente anno, moltiplicata per i giorni lavorati nell'anno solare di riferimento. nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 844,06 €, elevato a 1.014,48 € per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 €.

Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate

**5.5. Ricorsi.** Qualora l'Inps non si pronunci entro 120 giorni dalla presentazione della domanda il lavoratore a far data dal 121° giorno ed entro il termine di 90 giorni può proporre ricorso. Trascorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso il lavoratore ha facoltà di adire il giudice del lavoro.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, all'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il mancato accoglimento della domanda.

Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

- \* presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
- \* inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- \* presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.

## 6. Da ricordare

✚ Si ricorda che l'indennità di disoccupazione è un reddito che va dichiarato nella apposita sezione del Mod 730 o Mod Unico riservata ai redditi assimilabili al lavoro dipendente. Informazioni più dettagliate: presso il patronato INCA – Cgil o presso gli uffici dell'INPS.

✚ **Modulistica** E' possibile scaricare la modulistica necessaria al sito: <http://www.inps.it/>

### **Fac simile allegati:**

Allegato1: Flc2008\_27-Domanda prestazione di disoccupazione ordinaria (Mod DS21).pdf

Allegato2: Flc2008\_27-Dichiarazione datore lavoro indennità (Mod DS22).pdf

Allegato3: Flc2008\_27-Domanda prestazione di disoccupazione con requisiti ridotti (Mod DS21\_Req. Rid).pdf

Allegato4: Flc2008\_27-Dichiarazione datore lavoro disoccupazione requisiti ridotti (Mod DL86\_88 bis).pdf

✚ **Il modulo DS 22** deve essere fornito e compilato dal datore di lavoro.

Bisogna presentare anche **un'autocertificazione** che accerti lo stato di disoccupazione.

✚ **Contributi** I periodi per cui si è percepita l'indennità di disoccupazione sono considerati contribuzione figurativa. I contributi figurativi sono accreditati dall'INPS d'ufficio (non serve alcuna domanda) e possono essere ricongiunti ai fini pensionistici ai sensi della legge 29/1979 al pari degli altri periodi con assicurazione Inps.

✚ Indipendentemente dal datore di lavoro, pubblico o privato, il lavoratore dipendente che cessa dal rapporto anche per scadenza del contratto può presentare domanda per accedere all'indennità di disoccupazione a requisiti pieni, se possiede i requisiti contributivi di cui al paragr. 4.1 entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto (prima si presenta e meglio è); in caso contrario può presentare domanda entro il 31 marzo dell'anno successivo per beneficiare dell'indennità a requisiti ridotti di cui al paragr. 5.2

## 7. L'indennità di disoccupazione in sintesi

### 7.1 Requisiti generali

<b>COS'E'</b>	È un sostegno economico in caso di disoccupazione involontaria
<b>A CHI SPETTA</b>	Al lavoratore con contratto a tempo determinato a scadenza del contratto (comparti FLC pubblici e privati)
	Al lavoratore a tempo indeterminato che cessa il lavoro per motivi non dipendenti dalla sua volontà.
	Alle lavoratrici madri che si dimettono entro l'anno d'età del bambino
	Al lavoratore che si dimette per giusta causa
<b>A CHI NON SPETTA</b>	Al lavoratore che cessa per dimissioni non dovute a giusta causa o in maternità.

### 7.2 Scheda: Indennità di disoccupazione con requisiti ordinari

<b>"REQUISITI ORDINARI"</b>	Almeno una settimana di contributi versati nei due anni precedenti la cessazione del lavoro e almeno
<b>QUANDO VA RICHIESTA</b>	La domanda va presentata all'INPS entro il 68° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro.
<b>MODULI</b>	MOD. DS 21 compilato e sottoscritto dal lavoratore * MOD. DS 22 compilato e sottoscritto dal datore di lavoro ** Autocertificazione del lavoratore che dichiara il possesso dei requisiti per l'indennità
<b>DECORRENZA</b>	Dall'8° dopo il licenziamento se la domanda è presentata entro i primi 7 giorni; altrimenti dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda.
<b>DURATA</b>	Pagamento mensile per massimo 8 mesi (240 giorni), che diventano 12 mesi (360 giorni) per chi ha più di 50 anni di età.
<b>AMMONTARE</b>	L'indennità è commisurata alla retribuzione media soggetta a contribuzione percepita nei tre mesi precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione a partire dall'ultimo giorno di lavoro effettivamente prestato. Dal 1° gennaio 2008 l'indennità corrisponde al 60% per i primi sei mesi, al 50% per il settimo mese e al 40% per i successivi.
<b>RICORSO</b>	Al Comitato provinciale dell'INPS entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di mancato accoglimento della domanda.

\* Allegato1: Flc2008\_27-Domanda prestazione di disoccupazione ordinaria (Mod DS21).pdf

\*\* Allegato2: Flc2008\_27-Dichiarazione datore lavoro indennità (Mod DS22).pdf

### 7.3 Scheda: Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti

<b>“REQUISITI RIDOTTI”</b>	Almeno 78 giorni di lavoro effettivo svolto nell’anno solare precedente a quello in cui si presenta la domanda e almeno un contributo settimanale entro la fine del biennio precedente.
<b>QUANDO VA RICHIESTA</b>	La domanda va presentata all’INPS dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno.
<b>MODULI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MOD. DS 21/Req.Rid. compilato e sottoscritto dal lavoratore *</li> <li>- MOD. DL 86/88bis compilato dal datore di lavoro **</li> <li>- Autocertificazione del lavoratore che dichiara la condizione di disoccupazione e quella di disponibilità presentata al Centro per l’Impiego.</li> <li>- MOD. 01M, di certificazione del datore di lavoro relativa alla settimana di contribuzione nel biennio precedente.</li> <li>- MOD. Anf/Prest (reddito del nucleo familiare) se si ha diritto a trattamenti di famiglia.</li> </ul>
<b>PAGAMENTO</b>	In un unico assegno recapitato al domicilio del lavoratore
<b>AMMONTARE</b>	Pari al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi fino ad un massimo di 180 giorni della retribuzione media percepita giornalmente nel precedente anno, moltiplicata per i giorni lavorati nell’anno solare di riferimento.
<b>RICORSO</b>	Se l’INPS non si pronuncia entro 120 giorni dalla domanda, il lavoratore può fare ricorso dal 121° giorno ed entro i 90 successivi. al Comitato provinciale dell’INPS.

\* Allegato3: Flc2008\_27-Domanda prestazione di disoccupazione con requisiti ridotti (Mod DS21\_Req. Rid).pdf

\*\* Allegato4: Flc2008\_27-Dichiarazione datore lavoro disoccupazione requisiti ridotti (Mod DL86\_88 bis).pdf